



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

REGOLAMENTO DI ATENEO PER LE PRESTAZIONI CONTO TERZI

SENATO ACCADEMICO	Delibera del 22/09/2014
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	Delibera n. 17 del 23/09/2014
DECRETO RETTORALE	Emanato con D. R. n. 3468 del 06/10/2014 – Prot. n. 68483 del 06/10/2014
ALBO UFFICIALE DI ATENEO	Pubblicato mediante affissione all’Albo Ufficiale di Ateneo (ALBO ON-LINE) al n. 1746 del 08/10/2014 – Prot. n. 69452
ENTRATA IN VIGORE	In vigore dal 09/10/2014
NOTE	
STRUTTURA UNIPA DI RIFERIMENTO	DIREZIONE GENERALE
AREA DI INTERESSE	<u>Regolamenti contabilità e finanza</u>



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

DECRETO N. 3468/2014
Del 06/10/2014

IL RETTORE

Visto lo Statuto dell'Ateneo emanato con DR 19/06/2012;

Visto il Regolamento di Ateneo per le prestazioni conto terzi emanato con D.R. n. 3930 del 01/12/2011;

Viste le modifiche approvate dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 17 aprile 2012;

Viste le modifiche normative intervenute, riguardanti in particolare il Bilancio Unico di Ateneo, le quali hanno sostanzialmente modificato la tipologia delle relazioni finanziarie tra i Centri di Gestione e l'Amministrazione Centrale, e quelle relative al nuovo sistema di Contabilità Economico Patrimoniale che sarà attivato a partire dal 01/01/2015;

Ritenuto necessario pertanto proporre un allineamento del Regolamento alle modifiche normative intervenute;

Visto il parere positivo del Senato Accademico nella seduta del 22 settembre 2014;

Vista la delibera con la quale il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23/09/2014 ha approvato il nuovo testo del "Regolamento di Ateneo per le prestazioni conto terzi"

DECRETA

Di emanare, giusta delibera n. 16 adottata dal Consiglio di amministrazione di Ateneo in data 23/09/2014, il nuovo Regolamento di Ateneo per le Prestazioni Conto Terzi" nel testo che viene riportato nell'allegato facente parte integrante del presente decreto.

Il Rettore
Prof. Roberto Lagalla



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

REGOLAMENTO DI ATENEO PER LE PRESTAZIONI CONTO TERZI

Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23/09/2014

Art. 1

Definizione tipologia e ambito di applicazione

1. Ai fini del presente regolamento, per prestazioni conto terzi, si intendono le attività ed i servizi, non rientranti nei compiti istituzionali dell'Università, svolti nell'interesse prevalente o esclusivo di committenti pubblici o privati, avvalendosi del personale dell'Università degli Studi di Palermo.

2. Le suddette attività dovranno essere svolte al di fuori degli ordinari compiti istituzionali e dell'orario di servizio ordinario o con debito di orario quantificato e recuperato.

3. Le prestazioni disciplinate dal presente Regolamento sono:

- a) forniture di servizi e prestazioni di tipo professionale svolte avvalendosi delle strutture universitarie;
- b) prestazioni di ricerca pura o applicata e sperimentazione clinica effettuata in base a contratti o convenzioni e nel rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente in materia;
- c) prestazioni relative ad attività didattiche, di formazione, aggiornamento e qualificazione professionale non rientranti nei compiti istituzionali dell'Università;
- d) attività di tipo sanitario non ricomprese tra quelle erogate dall'AOUP;
- e) prestazioni routinarie regolate da tariffari quali: servizi museali, analisi, prove e tarature, incluse quelle che prevedono una certificazione ufficiale dei risultati di esperienze e misure effettuate su materiali, apparecchi, manufatti e strutture, anche senza la formulazione di specifici pareri, sulla base di tariffari, servizi di elaborazione e trasmissione dati, noleggio di attrezzature e impianti;
- f) realizzazione di apparecchiature, software e prestazioni di servizi, compresi i pareri e/o i suggerimenti tecnico-scientifici;
- g) esami attitudinali, consulenze psicodiagnostiche, consultazioni e sedute di psicoterapia;
- h) cessione di risultati di ricerca teorica e/o sperimentale ad esclusione dei brevetti, per i quali si applica il Regolamento Brevetti dell'Università degli Studi di Palermo e cessione di ogni altra innovazione tecnologica o scientifica suscettibile di formare oggetto di diritti assimilabili a quelli scaturenti dal brevetto per invenzione;
- i) cessione di prodotti agricoli sulla base di accordi che disciplinino le modalità di produzione e/o di cessione;
- j) Sono disciplinate dal presente regolamento tutte le attività non espressamente escluse dal successivo comma.

4. Non rientrano nel presente regolamento, in quanto diversamente disciplinati:

- a) i programmi di ricerca e formazione dell'Università, finanziati in tutto o in parte da Enti di ricerca o da altri soggetti pubblici e privati;
- b) la realizzazione di programmi di ricerca previsti dall'art. 1, comma 13, della legge 230/05, svolti al di fuori delle strutture dell'Ateneo, con oneri e impiego di attrezzature e collaboratori dell'ente committente;
- c) le consulenze ad personam disciplinate dal regolamento di Ateneo in materia di incarichi extra istituzionali;
- d) le attività con finalità assistenziali svolte dalle strutture della Facoltà di Medicina, che rientrano nella competenza dell'AOUP.

Art. 2

Compiti dei Consigli delle strutture

1. L'Organo Collegiale di indirizzo della struttura deve:

- a) approvare le tariffe ed i corrispettivi relativi alle prestazioni conto terzi, nonché l'eventuale impegno orario per le tipologie di prestazioni, in ogni caso al di fuori dell'ordinario orario di servizio;
- b) determinare le eventuali quote spettanti per l'uso delle attrezzature non di proprietà dell'Università;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

- c) designare il Responsabile scientifico della prestazione tra docenti afferenti alla struttura, a condizione che gli stessi risultino ricercatori attivi;
- d) approvare, a prestazione ultimata, le somme da corrispondere al personale strutturato, impegnato nella attività di collaborazione.
2. Il Responsabile scientifico individua, in funzione della prestazione e delle specifiche competenze richieste per l'espletamento della prestazione, i collaboratori tra i docenti e li comunica al Consiglio della struttura o alla Giunta, se delegata.
3. Il Responsabile scientifico individua, altresì, i collaboratori tra il personale Tecnico Amministrativo e Bibliotecario, tenendo conto, in considerazione di professionalità equivalenti, di una adeguata turnazione e li comunica al Consiglio della struttura o alla Giunta, se delegata.
4. Per le prestazioni routinarie le percentuali da ripartire al personale devono essere deliberate e/o aggiornate annualmente.
5. Il Direttore della struttura dovrà annualmente acquisire la disponibilità del personale docente e t.a.b. ad effettuare prestazioni a pagamento. Nel caso in cui non si dovesse riscontrare disponibilità del personale t.a.b all'interno della struttura, si potrà ricorrere ad interpello rivolto a tutto il personale dell'Ateneo.
6. Nel caso in cui la prestazione a pagamento dovesse coinvolgere più strutture universitarie, una di queste assumerà la gestione amministrativa nel suo complesso. I direttori delle strutture coinvolte comunicano alla predetta struttura i nominativi del personale che collaborerà alla prestazione e le percentuali delle competenze spettanti, in funzione dell'attività svolta.
7. Nel caso in cui una struttura commissionaria richieda ad altre strutture interne dell'Ateneo prestazioni, i rapporti finanziari saranno gestiti con opportuni storni di bilancio; fermo restando l'obbligo della struttura commissionaria di stornare la quota spettante all'Amministrazione centrale.
8. Le prestazioni svolte nell'ambito dei servizi generali dell'Ateneo rientrano nella competenza del Direttore Generale per importi entro i 50.000,00 euro, e del Consiglio di Amministrazione per importi superiori.

Art. 3

Osservatorio sulle convenzioni e sui contratti

1. Le strutture trasmettono a mezzo mail o piattaforma informatica, laddove attivata, all'Osservatorio sulle convenzioni e sui contratti, quanto previsto dagli artt. 8 e 10 del "Regolamento di Ateneo per la disciplina delle modalità, dei criteri e delle procedure per la stipula ed il monitoraggio di convenzioni, contratti, accordi e protocolli".
2. L'Osservatorio renderà pubblici i dati relativi alle convenzioni e ai contratti in essere e alla ripartizione dei fondi nel sito web di Ateneo.
3. Su richiesta delle strutture interessate, l'Osservatorio fornisce consulenza e supporto nella fase di negoziazione e di redazione dei contratti, delle convenzioni e degli accordi.
4. Le strutture possono sottoporre all'Osservatorio tutti i casi di dubbia qualificazione della natura della prestazione.

Art. 4

Determinazione e ripartizione delle tariffe e dei corrispettivi

1. Tariffe e corrispettivi verranno determinati sulla base dei costi effettivi della prestazione, compresi gli oneri per il personale e incrementati dell'aliquota destinata all'Ateneo.
2. I costi terranno conto di:
 - a) spese di materiali di consumo;
 - b) spese per viaggi e missioni;
 - c) quote di ammortamento, manutenzione e taratura delle attrezzature;
 - d) spese per l'uso di attrezzature di altre strutture;
 - e) spese generali della struttura presso cui si svolge la prestazione;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

- f) oneri per prestazioni esterne che, di norma, non devono superare il 30% del corrispettivo, salvo diversa indicazione prevista nelle specifiche convenzioni / contratti;
- g) valore della prestazione del personale universitario;
- h) spese per l'acquisto di apparecchiature e di quanto altro necessario di specifico interesse per la prestazione;
- i) imposte e tasse da pagare
- j) altre spese occorrenti per l'effettuazione della prestazione.

3. I corrispettivi da ripartire sono quelli al netto delle somme eventualmente destinate dall'Organo Collegiale di indirizzo ad assegni di ricerca o ricercatori a contratto o acquisto di attrezzature del valore superiore ai 20.000 euro.

4. La ripartizione delle tariffe e dei corrispettivi, come sopra determinati, è così effettuata:

- a) compensi al personale fino al 65%;
- b) una quota non inferiore al 20%, ivi inclusi gli eventuali oneri riflessi sui compensi al personale, destinata alle spese di funzionamento della struttura, ad interventi infrastrutturali e ad acquisto di attrezzature;
- c) Amministrazione centrale 15% (quota fissa).

Qualora i compensi di cui al punto a), complessivamente percepiti nell'arco dell'anno solare dal singolo dipendente, superino il 50% della retribuzione lorda annua, il 50% della parte eccedente tale quota è destinata al Fondo per la Ricerca di Ateneo, previsto dal "Nuovo Regolamento per la gestione delle risorse derivanti dai progetti finanziati dai programmi internazionali, comunitari, nazionali e regionali" - D. R. n. 2011 del 01/07/2013."

I compensi complessivamente percepiti dal singolo dipendente, nell'arco dell'anno solare, non potranno superare il 100% della retribuzione annua lorda.

- La quota relativa al punto c) sarà ripartita nel modo seguente:
 - 3% da ripartire tra il personale tecnico-amministrativo, detratto quanto già percepito da ciascun dipendente per la partecipazione alla prestazione. La quota verrà distribuita in relazione alla valutazione annuale della performance individuale;
 - 4% per il finanziamento di prestazioni aggiuntive per la realizzazione, da parte dell'amministrazione centrale nonché delle strutture decentrate, di specifici programmi di incremento della produttività e/o miglioramento dei servizi erogati agli utenti, secondo le modalità previste dall'art. 19, comma 3, del vigente CCI, fatti salvi eventuali limiti posti dalla vigente normativa;
 - 1% destinato alle spese di funzionamento dell'Amministrazione centrale;
 - 7% destinato al fondo finalizzato alla ricerca.
- Eventuali economie sulla quota di cui al punto b) dovranno essere utilizzate dal Responsabile scientifico della prestazione per attività di ricerca.
- Nel caso di prestazioni routinarie per le quali non sia stato individuato un docente responsabile, le eventuali economie saranno destinate alle spese di funzionamento della struttura.
- La quota fissa del 10% relativa alle attività svolte presso i Dipartimenti che utilizzano strutture ed attrezzature dell'AOUP, verrà attribuita all'AOUP. In tal caso le quote, di spettanza del Dipartimento e dell'Amministrazione centrale, di cui alle lettere b) e c) del presente articolo, vengono rispettivamente ridotte al 15% ed al 10%. Le ripartizioni dell'aliquota di cui al punto c) vengono ridotte di un terzo.

Art. 5

Quote spettanti all'Amministrazione Centrale

1. Al fine dell'immissione nel bilancio di Ateneo dei corrispettivi da incassare, i centri di gestione trasmetteranno all'Area Economico Finanziaria la proposta di variazione di bilancio da inoltrare al CDA, riportante in uscita la ripartizione dell'imponibile e la quota IVA ai sensi del precedente art. 4.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

2. La variazione dovrà prevedere in uscita, direttamente su conti dell'Amministrazione Centrale, l'assegnazione della quota del 15% spettante all'Amministrazione Centrale, di cui al precedente art. 4, e dell'eventuale IVA.

3. Il Settore Contabilità, sulla base dei dati dell'Ufficio Entrate dell'Area Economico Finanziaria, monitorerà l'ammontare complessivo dei corrispettivi risultanti dalle fatture incassate dai Centri di Gestione.

4. Nell'ipotesi di omessa imputazione della somma dovuta relativa alla quota del 15% spettante all'Amministrazione Centrale e dell'eventuale IVA, a seguito dei controlli effettuati, l'Amministrazione centrale provvederà a decurtare il budget della struttura dell'anno successivo a quello di riferimento di un importo pari alla somma dovuta e non correttamente imputata, aumentata del 5%.

Art. 5 bis IVA

1. I Centri di Gestione potranno regolarizzare eventuali somme IVA non imputate su conti intestati all'Amministrazione Centrale entro il giorno 3 del trimestre successivo a quello nel quale le fatture sono state incassate, a mezzo storno dal proprio budget al capitolo di competenza dell'amministrazione centrale.

2. I Centri di Gestione trasmettono al Settore Fiscale dell'Ateneo copia delle fatture, dei registri delle fatture emesse e delle fatture di acquisto, nonché tutta la documentazione richiesta con apposite istruzioni diramate dal settore competente.

I Centri di Gestione, all'avvio della contabilità economico patrimoniale, in merito alla documentazione da trasmettere in Amministrazione Centrale, si atterrano alle istruzioni appositamente diramate dalla Direzione Generale.

Art. 6 Rinuncia alle somme spettanti

1. Il docente, avente titolo alla ripartizione della quota destinata al personale, che ritenesse di rinunciarvi, anche in parte, potrà destinarla alla propria attività di ricerca.

Art. 7 Disposizioni finali e transitorie

1. L'entrata in vigore del presente Regolamento comporta l'immediata efficacia di tutte le norme in esso contenute e l'abrogazione del precedente Regolamento in materia.

2. Per le convenzioni che risultino già stipulate alla data del 01 dicembre 2011 continua ad applicarsi il previgente regolamento di cui al suddetto DR 1533 del 22/12/2000, esclusivamente ai fini delle percentuali di ripartizione delle somme.